



Decreto-legge

Recovery

Nota di Aggiornamento

24 dicembre 2021



SOMMARIO

PREMESSA E SINTESI	2
MISURE IN MATERIA DI TURISMO	2
MISURE PER LE ZES.....	5
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE.....	5
MISURE IN MATERIA DI DIGITALE E CRISI D'IMPRESA.....	9
MISURE IN MATERIA DI ANTIMAFIA.....	11
MISURE PA E PNRR.....	12
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RICERCA E ULTERIORI SETTORI.....	14

PREMESSA

Il 23 dicembre è stata approvata la legge di conversione del DL 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, c.d. Decreto Recovery (di seguito anche: DL)

Quest'ultimo, pur avendo una matrice eterogenea, risponde soprattutto all'esigenza di semplificare le procedure per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, così da favorire il rispetto del cronoprogramma concordato con l'UE.

Nel complesso, appaiono condivisibili le misure di rafforzamento alla *governance* del Piano (es. potenziamento dell'unità per la semplificazione e rafforzamento degli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi), di sostegno al settore turistico, di accelerazione degli investimenti (es. ZES, crescita delle competenze digitali), nonché di modifica alla disciplina relativa alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose per tutelare gli interessi pubblici e, al contempo, evitare blocchi nell'esecuzione del PNRR.

In particolare, a seguito di modifiche approvate in prima lettura, viene rafforzato il **ruolo di controllo del Parlamento** nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR, prevedendo che: *i)* la relazione semestrale trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia contenga anche una nota esplicativa relativa al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per il periodo di riferimento; *ii)* laddove il Governo, a fronte di circostanze oggettive che impediscano di realizzare traguardi o obiettivi previsti nel PNRR, intenda presentare un Piano modificato o un nuovo Piano, deve trasmettere alle Camere, prima dell'invio alla Commissione UE, la proposta in questione in tempo utile per il suo esame parlamentare.

Sempre nel corso dell'esame in prima lettura, gli **enti del sistema camerale** sono stati inseriti tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR.

Non appaiono, invece, condivisibili alcuni correttivi approvati alla Camera volti a ridefinire la governance del **Fondo di garanzia** per le PMI e la valutazione del rischio delle imprese. Parimenti negativa l'introduzione delle modifiche apportate alla procedura della **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, con particolare riferimento alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Di seguito, le principali misure di interesse, anche alla luce delle modifiche parlamentari.

MISURE IN MATERIA DI TURISMO (ARTICOLI 1-4)

I principali interventi del corposo pacchetto di misure per il rilancio del settore turistico riguardano:

- a) il riconoscimento a favore di imprese alberghiere, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (inclusi

stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici), di un **credito d'imposta** (utilizzabile esclusivamente in compensazione e con possibilità di successiva cessione), nella misura dell'80% delle spese ammissibili sostenute, e di un **contributo a fondo perduto**, per un importo massimo pari a 40.000 euro (elevabile a certe condizioni), per interventi volti a: l'aumento dell'efficienza energetica, la riqualificazione antisismica, l'eliminazione di barriere architettoniche, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, nonché alla realizzazione di piscine termali e all'acquisto delle relative attrezzature.

In sede referente, è stato precisato che il limite massimo di 100.000 euro del valore del contributo a fondo perduto vale per ciascun beneficiario. Le due agevolazioni sono cumulabili, ma l'importo complessivo non può superare quello dei costi sostenuti; inoltre, occorre presentare apposita domanda telematica, considerando anche che gli incentivi sono erogati sino a esaurimento delle risorse stanziare secondo l'ordine cronologico delle domande presentate. Il credito d'imposta è riconosciuto per gli interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto e per quelli avviati ma non ancora conclusi alla medesima data.

Nel corso dell'esame in prima lettura viene stabilito che sia il credito d'imposta che il contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione delle basi imponibili IRES e IRAP.

Viene previsto anche un **credito d'imposta** nella misura del 50% dei costi sostenuti per lo sviluppo digitale (con un importo massimo pari a 25.000 euro) a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

In sede referente, è stato previsto che i menzionati incentivi sono riconosciuti, inoltre, alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali;

- b) l'istituzione di una **"Sezione speciale Turismo" del Fondo di garanzia PMI** (con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) per la concessione di garanzie alle imprese turistiche e ai giovani fino ai 35 anni che intendono avviare un'attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore. In sede referente, è stato previsto che per i giovani che intendono avviare attività nel settore agriturismo le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni. Le garanzie sono concesse: a titolo gratuito; per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro; a imprese con un numero di dipendenti fino a 499; con le stesse percentuali di copertura previste dalla disciplina emergenziale di cui al DL Liquidità (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione). Dopo la scadenza della disciplina emergenziale, la percentuale di

copertura è stabilita nella misura massima del 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all'80% (90 per la riassicurazione).

In sede referente è stato previsto che, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistico-ricettive ed è stata integrata la composizione del Consiglio di gestione del Fondo con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricettive.

Si tratta di modifiche che Confindustria valuta negativamente, in quanto: *i)* il Fondo già dispone di un modello di rating che è in grado di valutare la rischiosità delle imprese e, pertanto, l'introduzione di un modello (peraltro non di rating) settoriale, rappresenterebbe un precedente pericoloso che scardinerebbe l'attuale sistema di valutazione del Fondo; *ii)* nel Consiglio di Gestione non sono rappresentate le associazioni di rappresentanza delle imprese, bensì vi sono, accanto a rappresentati governativi e delle Regioni, degli "esperti" nominati dal Governo su proposta delle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese. Con la modifica approvata viene del tutto alterato l'attuale equilibrio, inserendo nel Consiglio dei rappresentanti di un singolo settore produttivo, che avrebbero però competenza su tutta l'operatività del Fondo;

- c) l'istituzione di un **Fondo per gli investimenti nel settore turistico** per l'erogazione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025. Per gli stessi interventi è inoltre prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), cui possono essere abbinati finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato. Tali incentivi sono alternativi alla concessione del credito d'imposta di cui al punto a);
- d) la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato "**Fondo Ripresa Resilienza Italia**", la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione delle linee progettuali dedicate ai Piani urbani integrati (recupero delle periferie), allo sviluppo e alla resilienza delle imprese del settore turistico.

Le agevolazioni sopra descritte utilizzano due differenti basi normative comunitarie: il Quadro temporaneo (fino alla scadenza, prevista il 30 giugno 2022) e, in seguito, le regole ordinarie sugli aiuti di Stato (es. *de minimis* e Regolamento di esenzione) con intensità e condizioni più stringenti.

MISURE PER LE ZES (ARTICOLO 11)

Per favorire e accelerare gli investimenti produttivi all'interno delle Zone Economiche Speciali (ZES), vengono previsti:

- a) l'istituzione di uno **sportello unico digitale** (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione il Commissario deve indicare la data a partire dalla quale lo sportello è disponibile) per la presentazione dei progetti necessari al rilascio dell'autorizzazione unica (nelle more, le domande di autorizzazione unica sono presentate ai SUAP);
- b) la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la proposta di istituzione delle **zone franche doganali** nelle ZES;
- c) il rafforzamento del ruolo dell'**Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale** nell'ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica. In particolare, in caso di dissenso delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili o delle amministrazioni regionali, l'Autorità politica delegata convoca la riunione per l'individuazione di una soluzione condivisa. Qualora la soluzione non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri dall'Autorità politica delegata con propria proposta motivata. Inoltre, nel caso in cui il nuovo insediamento produttivo sia sottoposto a VIA regionale, il Commissario della ZES partecipa alla conferenza di servizi e può chiedere, in caso di diniego di autorizzazioni, all'Autorità politica delegata la rimessione della questione al Consiglio dei ministri. Entro dieci giorni dalla richiesta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale indice una riunione preliminare con le amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. Se non è raggiunta una intesa, si applica l'articolo 14-*quinqüies*, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.241 ("Rimedi per le amministrazioni dissenzienti").
- d) il Commissario è dotato di una struttura di supporto composta da massimo 10 unità di personale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti.

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (ARTICOLI 16-23)

In materia di ambiente ed energia, i principali interventi attengono a:

- a) la predisposizione da parte del MEF, di concerto con il MITE, di un decreto per definire i criteri per incentivare l'**uso sostenibile dell'acqua in agricoltura** e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. Inoltre, vengono aumentate le sanzioni in caso di utilizzo di acqua pubblica senza provvedimento autorizzativo o concessorio. Infine, viene fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una documentata analisi, che lo saranno

in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale;

- b) la predisposizione da parte del MITE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con un decreto di natura non regolamentare, di un apposito **Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani** finalizzato a ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del PNRR. La norma, inoltre, prevede che ai fini del Piano d'azione si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 1, co. 800, della legge di Bilancio 2019, con il quale è stato incrementato il fondo per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati e finanziato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica e dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione;
- c) le modifiche della disciplina in materia di **VAS** che prevedono, oltre alla riduzione di alcuni termini, anche modifiche all'articolo 13 del Codice dell'Ambiente (Redazione del rapporto ambientale), prevedendo che il rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi faccia riferimento anche a quelli transfrontalieri e che l'autorità competente, oltre a individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e ai quali trasmettere il rapporto preliminare per acquisire i contributi, provveda anche alla loro selezione. Alla Camera si è previsto, altresì, che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, deve specificare i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I e tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, specificare le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;
- d) le modifiche alle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (**VIA**), oggetto poi di correttivi in prima lettura. In particolare, si integra la disciplina dettata dall'art. 2, co. 2, del DL n. 243/2016, relativa alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE, pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. L'integrazione prevista è volta a stabilire che, in caso di inerzia regionale, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione ex art. 8 del medesimo decreto legislativo, provvede alla verifica di assoggettabilità alla VIA regionale (c.d. screening) o alla VIA regionale per i progetti di competenza del Commissario;
- e) la previsione, a seguito di modifiche approvate alla Camera, di un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui **sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue**. In base

alle disposizioni introdotte, per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico, si dispone poi il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e atti di assenso e si stabilisce inoltre il dimezzamento dei termini stessi. Si prevede un meccanismo di silenzio-assenso per i pareri e gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità;

- f) con un emendamento approvato in sede referente, l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e la **riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale** (SIN);
- g) modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli **impianti fotovoltaici**. In particolare, la modifica è volta a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da impianti incentivati e installati precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata. Si definisce il termine entro cui il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. Si regola poi il finanziamento della gestione del fine vita di tali impianti, nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico dei medesimi. Si modifica, infine, l'art. 40, co. 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico;
- h) la riammissione, a seguito di una modifica approvata dalla Camera, al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da FER che non avevano optato per la rimodulazione dei benefici già goduti ai sensi cd. "Spalma-incentivi volontario" (DL n. 145 del 2013);
- i) l'introduzione, con una modifica approvata alla Camera, di una disciplina di accompagnamento all'apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla **fornitura di energia elettrica**, in particolare prevedendo che, qualora non intervenga tempestivamente una disciplina del mercato a tutele gradualistiche, continuerà ad applicarsi per i clienti vulnerabili il servizio di maggior tutela;
- j) l'utilizzo di almeno il 50% dei proventi assegnati ai **comuni** per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 per l'efficienza energetica e lo sviluppo territoriale sostenibile, compresi gli interventi in materia di mobilità sostenibile, nel limite massimo di 1 miliardo nel 2021 e 500 milioni annui nel resto del periodo, per investimenti in opere pubbliche di efficientamento energetico. Per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i comuni sono

tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del contributo e ad attuare il monitoraggio previsto dalla regolamentazione del PNRR;

- k) l'incremento con 100 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivanti dal Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in progetti di **rigenerazione urbana** (il precedente limite complessivo era di 150 milioni per l'anno 2021, di 250 milioni per il 2022, di 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034);
- l) l'allocazione di risorse alle Città Metropolitane per promuovere la **rigenerazione urbana**, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni per l'anno 2022, di 125,75 milioni per l'anno 2023, di 632,65 milioni per l'anno 2024, di 855,12 milioni per l'anno 2025 e di 754,52 milioni per l'anno 2026, derivanti dal Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia. Per gli anni dal 2021 al 2024 le risorse sono incrementate con quanto già previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, pari a 210 milioni di euro. È altresì costituita una sezione con dotazione di 272 milioni per l'attuazione della linea progettuale del PNRR correlata al finanziamento da parte di BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dei piani integrati di riqualificazione urbana. In sede referente si è previsto anche che, a pena di inammissibilità, i progetti oggetto di finanziamento devono assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati.

Per la realizzazione degli interventi in materia di **infrastrutture ferroviarie**, vengono previste alcune semplificazioni volte, tra l'altro, a consentire l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, lo svolgimento della conferenza di servizi in forma semplificata, lo svolgimento delle procedure di VIA da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

In sede referente sono stati approvati emendamenti volti a prevedere che:

- la convocazione della conferenza di servizi è effettuata senza il previo espletamento della procedura di accertamento della conformità urbanistico-edilizia;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA, unitamente allo studio di impatto ambientale e contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi;
- gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA;
- le semplificazioni introdotte dal Decreto in esame si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi.

Inoltre, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al Piano nazionale per gli investimenti complementari, è stata approvata una modifica volta a consentire le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta da tali bandi anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, previsti dall'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici.

Infine, a seguito di un emendamento approvato in sede referente, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione (c.d. **appalti integrati**), concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per il progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o ad esso associato.

Infine, sempre in sede referente, è stata abrogata la disposizione secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, dovevano essere individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare.

MISURE IN MATERIA DI DIGITALE E CRISI D'IMPRESA (ARTICOLI 27-30-sexies)

Il provvedimento contiene una serie di misure per l'accelerazione del processo di digitalizzazione, tra le quali:

- a) semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali con la previsione di un collegamento diretto delle imprese alla **piattaforma digitale nazionale dati** (PDND), che le Camere di Commercio metteranno a disposizione delle imprese per effettuare controlli automatizzati e acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità. Per accelerare questo punto viene proposto di stipulare una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il MISE, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio. Dal 2024 è previsto che siano le imprese che usufruiscono del servizio a farsi carico degli oneri per assicurare la copertura dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio;
- b) istituzione del **Fondo per la Repubblica Digitale**, alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le

competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea;

- c) individuata in **Difesa Servizi Spa**, la società per azioni con socio unico il Ministero della Difesa, la centrale di committenza per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura nazionale del **Polo Strategico per il Cloud Nazionale**. Per la realizzazione delle attività viene prevista l'autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro entro il 2022 (5 per il 2021 + 10 per il 2022).

Con alcune modifiche in sede referente si incrementa di 5 milioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, diversi dai clienti professionali, al fine di garantire alla **Consob** una maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di **transizione digitale** volti alla tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, precisando altresì che nell'ambito delle risorse del Fondo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura, delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile; si abroga la norma che riconosceva alla Banca d'Italia la possibilità di individuare ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi), ulteriori rispetto a quelle già previste dalla disciplina nel caso di violazioni gravi e sistematiche di norme vigenti; si consente alle amministrazioni pubbliche, tra cui la Consob, di proporre, sia nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione, sia con i provvedimenti di assestamento dei bilanci, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra investimenti in attrezzature ICT, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali.

Ancora, si introduce un obbligo di **comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato** da piattaforma digitale. Tale comunicazione, in base alla novella in esame, deve essere resa, da parte del committente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In sede referente si è modificata la disciplina delle **spedizioni** contenuta nel codice civile, valorizzando il contratto quale fonte regolativa del rapporto, intervenendo sui limiti alla responsabilità del vettore per danni alle cose trasportate e sulla disciplina dei privilegi a tutela del credito derivante dal contratto di spedizione.

Infine, sono state introdotte in sede referente norme in materia di crisi d'impresa, integrando la disciplina relativa alla procedura della **composizione negoziata** per la soluzione della crisi d'impresa. In particolare, si è intervenuti sulle norme inerenti alla piattaforma telematica nazionale presso cui l'imprenditore presenta domanda di nomina dell'esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi. Viene poi disciplinata

l'interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche, nonché lo scambio di informazioni, inserite in piattaforma, tra imprenditore e creditori. Si è disposta l'istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l'elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e per l'elaborazione dei piani di rateizzazione.

Infine, la norma approvata alla Camera disciplina le **segnalazioni dei creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, INPS e agente della riscossione), le quali contengono, al ricorrere di determinati presupposti di esposizione debitoria da parte dell'impresa in crisi, l'invito a quest'ultima a richiedere l'attivazione della composizione negoziata disciplinata dal DL n. 118/2021. Sebbene la previsione non determini il ripristino del meccanismo di allerta disciplinato dal Codice della crisi, in quanto le segnalazioni sono rivolte esclusivamente all'imprenditore e non anche - in seconda battuta - all'Autorità giudiziaria, la valutazione di Confindustria è negativa, in quanto essa riafferma il ruolo dei creditori pubblici qualificati, che era stato opportunamente superato dalla disciplina della composizione negoziata contenuta nel DL n. 118 della scorsa estate.

MISURE IN MATERIA DI ANTIMAFIA (ARTICOLI 17-49-bis)

Il DL introduce alcune novità nel c.d. Codice Antimafia, prevedendo le nuove procedure collaborative, con la conseguente integrazione delle disposizioni in tema di amministrazione e controllo giudiziario dell'impresa, nonché il contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'informativa antimafia. Tra le misure più significative, viene stabilito che:

- a) in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili **a situazioni di agevolazione occasionale**, il Prefetto prescrive all'impresa l'osservanza di determinate **misure di prevenzione collaborative** volte a contrastare ed eliminare tali situazioni (es. misure organizzative ex D.lgs 231/01; comunicazioni al gruppo interforze su acquisti, pagamenti, forme di finanziamento ricevute; utilizzo di un conto dedicato) per un periodo da sei a dodici mesi. Alla scadenza del termine il Prefetto, ove accerti il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi d'infiltrazione, rilascia l'informazione antimafia liberatoria. Tali misure di prevenzione sono annotate nella Banda Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che le misure di prevenzione collaborativa possono essere revocate o modificate in ogni momento e non impediscono l'adozione dell'interdittiva antimafia;
- b) nel procedimento di rilascio dell'informazione antimafia, il Prefetto, quando ritiene sussistenti i motivi per il rilascio di una informazione interdittiva o di misure di prevenzione collaborativa e **non ricorrono particolari esigenze di celerità** del procedimento, **comunica all'impresa** interessata gli **elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa** e le concede un termine di venti giorni per presentare **osservazioni scritte** accompagnate da documenti. Al termine del contraddittorio, il

Prefetto se non rilascia l'informazione liberatoria, dispone le misure di prevenzione collaborativa o l'informazione interdittiva;

- c) il **provvedimento** che dispone **l'amministrazione o il controllo giudiziario** deve essere trasmesso dal Tribunale al Prefetto, dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della BDNA e affinché venga valutato per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.

MISURE PA E PNRR (ARTICOLI 31-40-bis)

Il DL, anche a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura:

- a) prevede che i **professionisti assunti a tempo determinato** per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- b) prevede che il **numero minimo degli incarichi di collaborazione** a professionisti ed esperti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - e non anche gli enti locali come finora previsto - possono attivare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, per i quali sono stanziati determinate risorse, è pari a mille unità (numero che sinora costituiva invece il limite massimo);
- c) autorizza i **comuni con popolazione superiore a 250.0000** abitanti a conferire, entro limiti di spesa definiti, incarichi di consulenza e collaborazione, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione dagli interventi previsti dal PNRR;
- d) prevede, per i comuni, **assunzioni con contratto a tempo determinato** di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
- e) istituisce **due posti di funzione dirigenziale di livello generale** di consulenza studio e ricerca nel Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) introduce disposizioni volte a consentire la stipula di **contratti di collaborazione** da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 nonché per favorire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- g) istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato “**Nucleo PNRR Stato-Regioni**”, al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali;
- h) assegna al Ministero della transizione ecologica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un contingente di personale fino a 152 unità;
- i) introduce disposizioni concernenti **l’organizzazione del Ministero della Giustizia**, con particolare riguardo: all’istituzione di una struttura dipartimentale per l’innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all’amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero; allo scorrimento di graduatorie o nuove procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all’ufficio del processo amministrativo. Con una modifica introdotta in sede referente, si prevede anche che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano redigere un programma per la gestione anche dei procedimenti penali pendenti;
- j) potenzia **l’Unità per la semplificazione** e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente ridenominata Unità per la semplificazione;
- k) interviene sulla **governance del PNRR**, modificando il DL n. 77/2021 per la parte relativa al coordinamento tra organi centrali e regioni. In particolare, si prevede, da un lato, che i Presidenti di Regioni e Province autonome partecipino ai Comitati interministeriali per il digitale e per la transizione ecologica, allorché siano esaminate questioni che riguardano quella Regione o Provincia; dall’altro, che la Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per gli interventi di interesse delle Regioni e Province autonome, sentita la Conferenza delle Regioni;
- l) introduce, a partire dal triennio formativo 2023-2025, **l’efficacia condizionata delle polizze assicurative** alla cui stipula sono tenute, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 24/2017112, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e di ricerca clinica;
- m) dispone che, per l’attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel PNRR, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione;
- n) autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere fino al 30 aprile 2022 le **attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza**.

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE; RICERCA E ULTERIORI SETTORI

- a) Viene prevista l'indizione di un concorso di progettazione per l'attuazione delle azioni relative alla costruzione di **scuole innovative** dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici;
- b) per le **università**, è previsto un adeguamento delle classi di laurea con l'obiettivo di promuovere l'interdisciplinarietà e flessibilità dei percorsi accademici, anche attraverso la programmazione di esercitazioni e laboratori. Si semplificano inoltre, attraverso l'adozione di modalità digitali, le procedure per aumentare gli alloggi universitari, anche attraverso opere di ristrutturazione e trasformazione di edifici già esistenti;
- c) al fine di garantire la rapida ed efficace attuazione degli interventi previsti dal PNRR, il **MUR** è autorizzato ad acquisire, nel limite di 10 milioni di euro attraverso Programma Gare strategiche ICT di Consip, **servizi professionali di assistenza tecnica** per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud;
- d) in sede referente si è stabilito che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (**coding**), nell'ambito degli insegnamenti esistenti;
- e) in sede referente si sono introdotte disposizioni relative alle attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca (EPR) per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR;
- f) per i **Progetti di rilevante interesse nazionale** (Prin) previsti dal PNRR, si autorizza l'utilizzo delle risorse previste per il 2021 per lo scorrimento delle graduatorie del bando realizzato nel 2020;
- g) è introdotta una disposizione contabile volta a favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il **rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni**;
- h) in prima lettura, è stata approvata una disposizione incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del **Fondo Nuove Competenze**;
- i) istituzione presso il MEF del **Comitato scientifico** per le attività inerenti ai processi di **revisione e valutazione della spesa**;
- j) in sede referente si sono disciplinate le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare **pagamenti con carte di debito o di credito** precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del



pagamento di qualsiasi importo. L'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative;

- k) si stabilisce che il **credito d'imposta** riconosciuto agli investimenti effettuati nel 2021 per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle imprese situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Per l'attuazione della disposizione si dovrà attendere la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.